



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
IL SINDACO

Ord. n. 3 del 14 gennaio 2020

Prot. n. 7033 del 15/01/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. nr. 152/06 e ss.mm.ii. ed art. 50 del TUEL per garantire la continuità dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 07.12.2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 37531, con la ditta AVR spa avente ad oggetto "*Affidamento dei servizi di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria dal 01 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019 (CIG 7604445A86). Esercizio dell'opzione di rinnovo, con rivisitazione in termini temporali, tecnici ed economici del Contratto d'appalto Rep. n. 37140 del 29 novembre 2016, per effetto del Verbale di ratifica del 29 marzo 2018*", regolarmente registrato all'Agenzia dell'Entrate di Reggio Calabria alla serie n. IT Numero 5538 del 17.12.2018, per un importo complessivo di €. 42.001.500,30 (IVA al 10% inclusa), corrispondente ad un canone mensile (rideterminato dal 16.04.2018) di €. 1.661.060,66 (IVA inclusa), con scadenza il 31.12.2019;
- in data 07.12.2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 37532 con la ditta AVR spa, avente ad oggetto "*Affidamento in favore della ditta AVR SPA, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'esecuzione delle attività connesse al progetto denominato 'Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di Reggio Calabria' (CUP H32I18000050006 – CIG 7604640B71)*", regolarmente registrato all'Agenzia dell'Entrate di Reggio Calabria alla serie n. IT Numero 5539 del 17.12.2018 per un importo complessivo di €. 9.674.223,74 (IVA al 10% inclusa), corrispondente ad un canone mensile di €. 466.392,74 (IVA inclusa), con decorrenza dal 16.04.2018 e scadenza il 31.12.2019;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di reinternalizzare i servizi di igiene urbana, precedentemente esternalizzati in virtù della deliberazione della G.C. n. 2 del 09.01.2015, affidando gli stessi alla Società *in house* denominata "**Castore – Società per la gestione dei servizi pubblici locali e strumentali di Reggio Calabria Srl**", attraverso l'ampliamento del relativo perimetro operativo societario;

ATTESO CHE, in aderenza alla prefata volontà, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.11.2019, immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio comunale in data 12.12.2019, per le motivazioni in essa espresse, che qui si intendono integralmente riportate *per relationem*, è stato disposto:

- *di approvare le modifiche allo statuto della società in house denominata Castore – società per la gestione dei servizi pubblici locali e strumentali di Reggio Calabria Srl, le cui quote sono, in atto, detenute al 100% dal Comune di Reggio Calabria;*
- *di approvare, conseguentemente, lo Statuto nel testo allegato alla presente deliberazione;*
- *di dare mandato al legale rappresentante del Comune di votare e far approvare in Assemblea la modifica dello Statuto, come sopra riportato, autorizzando lo Stesso a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione e per consentirne il perfezionamento, anche prestando consenso*



affinché vengano apportate allo statuto le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura amministrativa o fiscale o di altra natura;

DATO ATTO CHE:

- con nota pec prot. n. 0205207 del 05/12/2019, l'attuale gestore AVR Spa è stato notiziato in merito a tale evenienza, ai fini dell'espletamento di tutti gli atti consequenziali per addivenire al passaggio di gestione in favore di Castore Srl;
- contestualmente, è stato avviato un tavolo tecnico, anche con la partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito del quale sono stati svolti più incontri, al fine di definire tempi e modalità per il programmato passaggio di gestione;

PRESO ATTO CHE, stante la complessità delle attività da avviare al fine dell'implementazione del servizio, la società Castore Srl, interpellata con nota pec prot. n. 681 del 17.12.2019, acquisita in pari data al prot. n. 213163, ha comunicato che potrà subentrare nel servizio di gestione rifiuti in ogni caso *"...non prima del 01 aprile 2020..."*;

RILEVATO CHE, conseguentemente, con nota prot. n. 213856 del 17.12.2019, nelle more del perfezionamento del detto passaggio di gestione, al fine di consentire la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di igiene urbana alla collettività, è stato chiesto alla società AVR Spa *"...di voler confermare la disponibilità a proseguire, in regime di proroga tecnica, l'esecuzione di tali servizi per n. 3 (tre) mesi, agli stessi patti e condizioni dei predetti contratti Rep. 37531/2018 e n. 37532/2018..."*;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE con nota pec del 27.12.2019, acquisita al prot. gen. n. 219056 del 30.12.2019, la ditta AVR Spa ha manifestato la disponibilità a garantire l'erogazione dei servizi di igiene urbana fino al 15 gennaio 2020, subordinando, invece, la prosecuzione degli stessi fino al 31 marzo 2020, all'assunzione di specifici impegni da parte dell'ente in merito ai pagamenti dei crediti vantati, da disciplinarsi tramite appositi accordi da siglare entro la prima decade del mese di gennaio 2020;

ATTESO CHE, a garanzia della continuità dei servizi di igiene urbana e del mantenimento degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, nelle more del perfezionamento del passaggio di gestione tra AVR spa e Castore srl, con la determinazione del dirigente *pro tempore* del Settore "Ambiente" Reg. n. 223 del 30.12.2019 è stata disposta una **"proroga tecnica" dell'affidamento dei servizi già in capo all'attuale gestore AVR Spa fino al 15 gennaio 2020**, atteso che la fattispecie rientra fra quelle ipotesi in cui, secondo il parere dell'ANAC n. AG 33/13 del 16 maggio 2013, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (*ex multis*, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7; Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110; Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151);

RICHIAMATO CHE in data 09.01.2019 si è svolta una riunione presso la Prefettura di Reggio Calabria, anche alla presenza dei sindacati, ove i rappresentanti dell'AVR spa hanno ribadito la necessità di ricevere un adeguato piano di rientro del debito da sottoporre all'approvazione degli istituti bancari, al fine di sciogliere la riserva in merito alla possibilità di proseguire i servizi di igiene urbana fino al 31 marzo 2020;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE, a fronte del piano di rientro proposto dal Settore Finanze con nota pec del 10.01.2020, la ditta AVR Spa ha comunicato, con nota pec acquisita in pari data al prot. n. 3586, l'impresentabilità del predetto piano all'Istituto di credito IFITALIA-BNL, specificando *"...che il 15.01.2020 cesseremo dal servizio per scadenza della proroga tecnica e per il venir meno di ogni possibile sostenibilità..."*;

DATO ATTO CHE, in attesa della piena attuazione della L.R. n. 14/2014 e s.m.i. da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria – soggetto individuato dal mese di maggio 2019, quale ente di governo dell'ATO RC, relativamente all'intero ciclo integrato dei rifiuti (inteso sia in termini di raccolta e trasporto che di trattamento/smaltimento dei rifiuti) – il servizio di gestione dei rifiuti in ambito comunale è espressamente qualificato come funzione fondamentale dei Comuni dall'art 19 del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012;



TENUTO CONTO CHE il Comune ha l'obbligo di garantire continuità al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che per le preminenti ragioni di pubblico interesse risulta necessario adottare un provvedimento d'urgenza in quanto sussiste un'oggettiva ed invincibile impossibilità di fronteggiare l'emergenza con le procedure previste dall'ordinamento;

CONSIDERATO CHE nella fattispecie che ci occupa, ferma restando l'irrinunciabilità dell'espletamento del servizio, l'Ente è chiamato a garantire ai cittadini, anche attraverso il ricorso a strumenti giuridici *extra ordinem*, diritti promananti direttamente dalla Carta Costituzionale, quali la salute e l'igiene pubblica;

VERIFICATO INOLTRE CHE occorre scongiurare il potenziale pericolo scaturente da alcune già annunciate manifestazioni di protesta, che potrebbero sfociare in disagi per il decoro cittadino ed urbano oltre a costituire turbamento dell'ordine pubblico stesso;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 5, comma 5, del regolamento n. 1370 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, ancorché riferito al trasporto pubblico ma applicabile in via analogica anche agli altri servizi pubblici essenziali, il quale prevede che *"l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericoli di imminente interruzione. I provvedimenti assumono la forma di aggiudicazione diretta di un contratto di Servizio oppure di imposizione di un obbligo di fornire determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di urgenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno durata non superiore a due anni"*;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- per evitare i rischi per l'igiene e la salute pubblica è necessario operare in tempi non compatibili con quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure previste dal Dlgs 50/2016 per la individuazione di un operatore economico in sostituzione della AVR S.p.A;
- stante la pressante necessità di prevenire il pericolo concreto e attuale di un'emergenza sanitaria e ambientale nel territorio del comune di Reggio Calabria e l'impossibilità di procedere altrimenti con la dovuta tempestività, ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente sia ai sensi dell'articolo 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che ai sensi dell' art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VALUTATO CHE, a mente della data del 01.04.2020 comunicata da Castore Srl per il subentro nella gestione dei servizi di igiene urbana, considerata l'imprescindibile necessità di garantire la continuità dei predetti servizi, stante il carattere di servizio pubblico essenziale, con possibili ricadute igienico-sanitarie e di turbamento dell'ordine pubblico, è necessario intervenire attraverso l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50 del TUEL ed ex art. 191 del D.lgs. 152/2006, tale da obbligare l'attuale gestore AVR spa a proseguire nell'esecuzione degli stessi, fino all'individuazione tramite una procedura selettiva da esperirsi in via d'urgenza, di un altro operatore economico in grado di subentrare *ad horas* ad AVR Spa;

RITENUTO INOLTRE, onde scongiurare potenziali gravi disservizi di natura igienico-sanitaria connessi ad un mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso, anche in considerazione della complessità delle operazioni connesse alla reinternalizzazione dei servizi, di dover provvedere ad individuare la vigenza temporale del presente provvedimento sino al 30 giugno 2020;

RILEVATO ALTRESÌ CHE, per quanto sopra detto, le norme che si intendono derogare attengono prettamente alle vigenti disposizioni di legge relative alla scelta del contraente, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- in *subiecta materia*, giurisprudenza consolidata ed unanime (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. V n. 2610 del 26.5.2015, conforme Consiglio di Stato sez. IV n. 5639 del 25.9.2006 e sez. V n. 1585 del 9.11.2018) ha cristallizzato che tali ordinanze *"prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare"*, atteso che *"l'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché*



non ha natura sanzionatoria” e perciò “ai fini dell’ordinanza non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare”;

- il provvedimento è certamente assistito dalle precondizioni, in fatto ed in diritto, generalmente richieste dalla più esigente giurisprudenza in materia, che ne legittimano pienamente l’adozione; nello specifico, la contingibilità e l’urgenza emergono, *ictu oculi*, dalla parte motiva, che dà ineludibilmente conto di ampia ed approfondita istruttoria, con conseguente impossibilità obiettiva di percorsi amministrativi ordinari, mentre il criterio della proporzionalità si evince dalla limitatissima vigenza temporale del provvedimento, che prevede, quale limite massimo circa 6 mesi;

VERIFICATO CHE mai la ditta Avr spa ha lamentato l’incongruità del corrispettivo rispetto al servizio erogato;

ACQUISITI:

- il parere favorevole espresso dal Dipartimento Provinciale dell’ArpaCal di Reggio Calabria, giusta nota prot. n. 1353 del 13.01.2020 (ns. prot. 5950 del 14.01.2020);
- il parere espresso dal Dipartimento Prevenzione dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria, nei termini indicati nella nota prot. n. 105 del 13.01.2020 (ns. prot. 5455 del 13.01.2020);

VISTI:

- l’art.50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 191 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i.;
- l’art. 650 del vigente Codice Penale;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui all’articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, ravvisandosi le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente:

- 1) Alla ditta AVR SPA (C.F. 00787010586 - P.IVA 00931311005), con sede legale in Roma alla Via Francesco Tensi n. 116 e sede operativa in Vico d’Ascoli di Catona, **di proseguire**, senza soluzione di continuità, nell’erogazione dei servizi di igiene urbana di cui ai contratti Rep. n. 37531/2018 e n. 37532/2018, agli stessi patti e condizioni, **con decorrenza dal 16 gennaio 2020** e comunque fino all’individuazione, tramite una procedura selettiva da esperirsi in via d’urgenza, di un altro operatore economico in grado di subentrare *ad horas* ad essa;
- 2) Al **Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria** di adottare i provvedimenti gestionali consequenziali, ivi compreso l’esperimento di una procedura selettiva in via d’urgenza, in deroga alle vigenti disposizioni di legge relative alla scelta del contraente, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., finalizzata all’individuazione, per quanto esposto in narrativa, di un operatore economico in grado di subentrare *ad horas* e sino alla vigenza temporale della presente ordinanza, ovvero 30 giugno 2020, all’attuale gestore AVR spa nell’esecuzione dei servizi di igiene urbana, nelle more della definitiva reinternalizzazione degli stessi attraverso il subentro della società *in house* Castore Srl;
- 3) di stabilire che alla spesa scaturente dalla presente ordinanza si farà fronte con gli incassi derivanti dalla riscossione della vigente tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2020;

AVVERTE

- è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali;

DISPONE

- la tempestiva notifica a mezzo pec della presente ordinanza alla ditta AVR Spa, a S. Ecc. il Prefetto di Reggio Calabria, al Presidente della Regione Calabria, al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, al Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, all’ASP di Reggio Calabria –



Dipartimento di Prevenzione, al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute e al Ministro delle attività produttive;

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Falcomatà